

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## COMMISSIONI RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

e

5<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1963

(1<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione BERTONE

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato » (168) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 2, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
ALBARELLO . . .	11
BERTOLI . . .	5, 8, 9, 14, 15
BONACINA . . .	9, 10, 12, 13, 17, 23, 24, 25, 26
BOSSO . . .	12

CARUSO . . . . .	Pag. 8, 10, 13, 15, 24, 25
CORNAGGIA MEDICI . . . . .	6
CONTI . . . . .	13, 14
FORTUNATI . . . . .	5, 11, 12, 14, 17
GIANQUINTO . . . . .	21
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26
OLIVA . . . . .	10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 24, 25
PELLEGRINO . . . . .	5, 6, 9, 10, 23
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il bilancio . . . . .	9, 15, 17
PREZIOSI . . . . .	10, 12, 14
SALARI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	9, 15
SCHIAVONE . . . . .	17
SPAGNOLLI, relatore . . . . .	2, 3, 4, 5, 9, 16, 18, 24, 25
ZAMPIERI . . . . .	13, 22

*La seduta è aperta alle ore 17.*

*Sono presenti:*

*della 1<sup>a</sup> Commissione, i senatori: Agri-  
mi, Aimoni, Bartolomei, Caruso, Chabod,  
Crespellani, De Luca Luca, De Michele, Gian-  
quinto, Nenni Giuliana, Orlandi, Petrone,  
Picardi, Preziosi, Schiavetti, Schiavone, Tu-  
pini, Venturi e Zampieri;*

*della 5<sup>a</sup> Commissione, i senatori: Artom,  
Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Cenini,  
Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti,  
Limoni, Lo Giudice, Maier, Oliva, Passoni,  
Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roselli, Samari-  
tani, Spagnolli e Stefanelli; a norma dell'ar-  
ticolo 18, ultimo comma, del Regolamento,  
il senatore Mariotti è sostituito dal senatore  
Albarello.*

*È presente anche il senatore Cornaggia  
Medici per comunicare il parere della 4<sup>a</sup>  
Commissione permanente (Difesa), ai sensi  
dell'articolo 27, secondo comma, del Regola-  
mento.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per  
l'interno Bisori e Giraud, per il bilancio  
Pezzini, per le finanze Salari, per il tesoro  
Bovetti e per la difesa Pelizzo.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato » (168)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dare la parola al relatore, desidero comunicare che stamane la Commissione finanze e tesoro ha approvato il disegno di legge che serve da copertura alla spesa prevista per il provvedimento in discussione.

Informo, inoltre, le Commissioni riunite che la 4<sup>a</sup> Commissione (Difesa) si è espressa favorevolmente sul presente disegno di legge.

**S P A G N O L L I**, *relatore.* Onorevoli colleghi, nel corso di nove anni le due Camere sono state più volte chiamate ad esaminare provvedimenti legislativi miranti a regolare su un piano coordinato lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato (Pubblica sicurezza, Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Agenti di custodia e Corpo forestale).

I precedenti legislativi documentano sulla complessità della materia e sulla laboriosità della sua regolamentazione ed i risultati acquisiti possono considerarsi soddisfacenti, sul piano dell'equità nei confronti del personale militare dello Stato ed in aderenza alle peculiari funzioni e caratteristiche dei singoli Corpi.

Richiamo le leggi vigenti:

*Arma dei carabinieri:* legge 31 luglio 1954, n. 599 — Stato dei sottufficiali;

legge 18 ottobre 1961, n. 1168 — Stato dei militari di truppa e norme per i vicebrigadieri.

*Guardia di finanza:* legge 17 aprile 1957, n. 260 — Stato dei sottufficiali della finanza;

legge 3 agosto 1961, n. 833 — Stato dei militari di truppa e norme per i vicebrigadieri.

*Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza:* legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed amministrativo dei sottufficiali;

legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico dei militari di truppa e norme per i vicebrigadieri.

*Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:* legge 13 maggio 1961, n. 469 — Stato dei sottufficiali, vigili scelti e vigili.

*Corpo Agenti di custodia*: legge 18 febbraio 1963, n. 173 — Stato giuridico sottufficiali e militari di truppa.

Come si vede la materia non è stata affrontata sistematicamente all'inizio e solo negli ultimi tempi le leggi regolatrici hanno avuto un'elaborazione più coordinata, beneficiando, ovviamente, dell'esperienza applicativa delle norme di precedente adozione (mi riferisco alle norme sullo stato giuridico dei dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli Agenti di custodia, nei confronti dei quali un provvedimento unico ha regolato i rapporti dei sottufficiali e dei militari di truppa). Dai provvedimenti sopra richiamati si rileva, come ho già detto all'inizio, il notevole grado di coordinamento a cui si è pervenuti in materia di stato giuridico (reclutamento - avanzamento - licenze - malattie - cessazione dal servizio per inabilità - matrimonio - cessazione dal servizio per cause diverse dalla inabilità) e di trattamento economico (ruoli organici - carriere-quiescenze - indennità accessorie), per cui il provvedimento odierno (presentato dal Governo) perfeziona e conclude, almeno allo stato attuale, sul piano del coordinamento, il lungo lavoro legislativo svolto, dando atto ad un personale benemerito, che i luttuosi fatti del Vajont hanno additato anche in questi giorni alla riconoscenza del Paese, del particolare apprezzamento che il Governo, e il Parlamento, espressione del Paese, fanno delle loro qualificate e nobili attività.

Il provvedimento in esame vuole precisamente eliminare alcune carenze, sul piano dell'equità, della legislazione vigente, carenze relative allo stato giuridico (nuova struttura dei ruoli organici dei sottufficiali) ed al trattamento economico (revisione dei coefficienti per i militari di truppa, miglioramento dell'indennità per i servizi di ordine pubblico, revisione delle norme regolatrici del trattamento di pensione).

*Ruoli organici dei sottufficiali*: la struttura attuale non è omogenea per i singoli ruoli. Per le qualifiche di maresciallo ordinario e di maresciallo capo vi è dotazione organica unica per i Carabinieri, la pubblica Sicurezza e gli Agenti di custodia; dotazione

organica distinta per la Guardia di finanza, il Corpo forestale dello Stato ed i Vigili del fuoco; per le qualifiche di brigadiere e vice-brigadiere vi è dotazione organica unica per la Guardia di finanza e il Corpo forestale, dotazione distinta per gli altri Corpi.

La dotazione unica prevista per più qualifiche come, ad esempio, per le prime tre qualifiche della carriera direttiva del personale civile (Consiglieri di 3<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> classe) è giustificata dalla sostanziale similarità delle funzioni, delle responsabilità e delle competenze relative alle qualifiche stesse.

D'altro canto, essa consente la selezione e l'avanzamento dei più meritevoli, essendo lo avanzamento, pur sganciato dalle disponibilità dei posti, condizionato dal possesso congiunto di requisiti di anzianità e di merito.

Si comprende, quindi, l'opportunità della estensione a tutti i Corpi della dotazione organica unica per i gradi di vicebrigadiere e di brigadiere, non si comprende, invece, la mancata estensione di questo criterio organizzativo per i gradi di maresciallo capo e ordinario.

Si comprende, quindi, l'opportunità della estensione a tutti i Corpi della dotazione organica unica per i gradi di vicebrigadiere e di brigadiere; non si comprende, invece, almeno io non comprendo, la mancata estensione di questo criterio organizzativo per i gradi di maresciallo capo e ordinario; sarò quindi, grato delle informazioni che il Governo vorrà darmi.

*Revisione trattamento economico militari di truppa*: con legge 11 maggio 1959, n. 353, il trattamento economico dei sottufficiali era stato parificato a quello previsto per il personale civile della carriera esecutiva (coefficiente da 157 a 271).

Per i militari di truppa, invece, il trattamento economico era inferiore, e notevolmente, a quello del personale civile della carriera ausiliarie.

Una sperequazione che è documentata dai seguenti dati comparativi: coefficiente minimo per il personale civile delle carriere ausiliarie 142, per i militari di truppa 128; coefficiente massimo per il personale civile carriere ausiliarie 180, per i militari di truppa 131.

Sul piano delle funzioni e delle responsabilità non v'è dubbio che queste hanno ben maggior peso per il personale dei Corpi militari in discorso che per il personale ausiliario (da inserviente a commesso capo).

Il provvedimento sana questa situazione assolutamente sperequata, modificando l'attribuzione, nei confronti dei militari di truppa, dei coefficienti della tabella unica annessa al decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 19, che è articolata non solo in base al grado, ma anche all'anzianità di servizio, come segue:

a) carabinieri in ferma volontaria e gradi corrispondenti con anzianità fino a tre anni, coefficiente 146 (attualmente 128);

b) carabinieri in rafferma e equiparati con anzianità da tre a nove anni, coefficiente 150 (attualmente 128);

c) carabinieri in servizio continuativo e equiparati con anzianità di servizio oltre ai nove anni, coefficiente 155 (attualmente 128);

d) appuntati e equiparati, coefficiente 173 (attualmente 131).

Il miglioramento è notevole, come si rileva dal confronto tra i minimi e i massimi tabellari relativi ai coefficienti attuali ed a quelli previsti dal presente disegno di legge. Minimo: coefficienti attuali 128; stipendio di lire 384.000; coefficienti previsti nel disegno di legge 146; stipendio 438.000. Massimo: coefficienti attuali 131; stipendio 393.000; coefficienti del presente disegno di legge 173; stipendio 519.000.

È previsto il miglioramento del trattamento economico anche del personale ausiliario (carabinieri ed equiparati) a cui è attribuito il coefficiente 138 (lire 415.000) invece del coefficiente 123 (359.000).

Per i militari del Corpo di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e del Corpo forestale, è computato, ai fini del trattamento economico, per anzianità, anche il servizio anteriore alla stabilizzazione e alla nomina in ruolo (articolo 3, commi secondo, terzo e quarto).

L'articolo 4 coordina la progressione economica in base ai nuovi coefficienti previsti

dall'articolo 3 con il trattamento economico iniziale del grado di vicebrigadiere, in caso di promozione dei militari di truppa a sottufficiali.

Il trattamento economico dei vicebrigadieri (coefficiente 157) è inferiore a quello dell'appuntato (coefficiente 173) e può essere inferiore, per effetto dell'anzianità, a quello dei carabinieri in servizio continuativo ed equiparati con anzianità di servizio oltre i nove anni (coefficiente 155); donde la conservazione, a titolo di assegno personale riassorbibile, a favore del militare di truppa promosso vicebrigadiere, della differenza di stipendio goduta prima della promozione.

La disposizione dell'articolo 4 estende al personale militare la norma in materia vigente per il personale civile (articolo 202 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, in applicazione di preciso disposto dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751).

Collegata alla norma dell'articolo 4 è quella dell'articolo 14 che vuole evitare disparità di trattamento economico tra i vicebrigadieri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e i vicebrigadieri promossi a tale data e godenti appunto, in virtù del citato articolo 4, di un trattamento economico superiore.

Per parificare il trattamento dei vicebrigadieri è disposta la concessione di un assegno personale ai vicebrigadieri già nel grado, pensionabile e riassorbibile, fino a concorrenza del trattamento economico che agli stessi sarebbe spettato, a parità di anzianità, nel grado inferiore.

*Marescialli di prima classe carica speciale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:* gli articoli da 7 a 12 prevedono, senza variazioni di organico, nel ruolo dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe, l'istituzione della qualifica di marescialli di 1<sup>a</sup> classe carica speciale (200 unità) per l'impiego in settori ed uffici che richiedono una qualificazione maggiore e più tecnicamente specializzata. (Comando di sottosezioni di Polizia stradale, di plotone presso la Scuola di Polizia, capi scrivani, eccetera).

Sono previsti esami di idoneità intesi ad accertare il possesso di particolari requisiti

previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11, che non hanno bisogno di alcun commento.

*Quiescenza*: è notevolmente migliorato il trattamento di quiescenza che assicura il massimo della pensione al trentesimo anno di servizio con rapida progressione in 10 anni dal minimo di pensione (previsto a 20 anni di servizio).

La norma, se non ripristina le più favorevoli disposizioni antecedenti al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20, che consentivano la pensione massima al venticinquesimo anno di età, fa peraltro cadere la situazione di parificazione al trattamento vigente per il personale civile, che è gravemente pregiudizievole per il personale militare, soggetto ad usura fisica molto più accelerata, con raggiungimento anticipato del massimo di servizio (55 o 56 anni di età).

Si restituisce pertanto serenità ai sottufficiali in servizio ed ai militari di finanza ed ai Carabinieri nei confronti dei quali sono richiamate in vigore le norme più favorevoli della legge 11 luglio 1956, n. 734, che prevedono il conseguimento del massimo della pensione prima del trentesimo anno di servizio, in relazione ai più bassi limiti di età per il collocamento in congedo di detto personale.

I provvedimenti migliorativi andranno in vigore dal 1° gennaio 1964, tranne che per il trattamento di quiescenza di cui, peraltro, beneficerà, con le norme transitorie dell'articolo 15, anche il personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Il maggior onere per un semestre è previsto in lire 12.131.368.220; di esso è indicata la copertura nelle maggiori entrate derivanti dal provvedimento già sottoposto al nostro esame, che aumenta le aliquote dell'I.G.E. per alcuni consumi di lusso.

È doveroso rilevare che l'iter del disegno di legge di cui, per il contenuto altamente equitativo, propongo l'approvazione con gli emendamenti agli articoli 2 e 14 e alle tabelle allegate, era condizionato dall'approvazione del provvedimento fiscale (approvazione che ha avuto luogo questa mattina) che assicura la copertura della spesa che noi autorizziamo.

Onorevoli colleghi, ho terminato.

**B E R T O L I**. Desidero avere un chiarimento a proposito del trattamento di quiescenza di cui all'articolo 6. Mi sembra che, anteriormente al decreto presidenziale del 1956, il massimo della pensione si raggiungesse al venticinquesimo anno di servizio. Successivamente, invece, è stato stabilito che si raggiungesse il massimo di pensione solo congiuntamente con il massimo del servizio.

Ora, con il presente disegno di legge, si stabilisce che il massimo della pensione venga raggiunto al 30° anno di servizio, indipendentemente dall'aver raggiunto il massimo possibile di servizio.

Ebbene, vorrei sapere se da questa nuova disposizione vi possono essere dipendenti avvantaggiati ed altri svantaggiati.

**S P A G N O L L I**, *relatore*. Ho sottolineato che in precedenza si usava un particolare trattamento a favore dei militari. Non si vuole attualmente ripristinare *in toto* la disposizione precedente; si è superata la sperequazione dell'assoluta parificazione del personale militare in discussione al personale civile. Si tratta, evidentemente, di un punto intermedio.

Se il rappresentate del Governo lo ritiene opportuno, potrò dare altri chiarimenti in proposito.

**F O R T U N A T I**. Se ci sono precedenti condizioni di favore, secondo me dovrebbero essere conservate. Perchè, a chi ha goduto di un trattamento di favore in precedenza, non potete con norma di legge successiva infliggere un peggioramento della situazione!

**P E L L E G R I N O**. Noi sappiamo che gli impiegati dello Stato hanno, per le qualifiche iniziali, carriera aperta fino al IV grado; mentre poi vediamo che i militari sono vincolati ad un organico, ed assistiamo all'assurdo che vi sono militari dei Corpi di polizia che prestano 20 anni di servizio rimanendo sempre al medesimo grado, appunto per la ristrettezza dell'organico. Quindi, ri-

tengo che bisogna, almeno per analogia, anche a questi militari — che chiamiamo sempre benemeriti, ma che poi, quando si tratta di dare una soluzione concreta ai loro problemi, ignoriamo — dare la possibilità di effettuare una carriera aperta, senza essere vincolati ad un organico ristretto, come avviene negli altri Stati.

In secondo luogo, desidero far osservare agli onorevoli colleghi che si tratta di personale che ha un orario di lavoro veramente eccezionale, di durata superiore di molte ore a quella normale; a me pare, quindi, dal momento che per costoro sono stati stabiliti coefficienti tanto limitati, che non vi sia affatto l'intenzione di risolvere il problema.

Ritengo, pertanto, assolutamente necessario affrontare soprattutto tale problema e reudere, di conseguenza, i coefficienti più adeguati a quello che è oggi il costo della vita ed alla mole di lavoro effettivamente svolta.

Mi dichiaro inoltre, d'accordo soprattutto per un motivo di fondo con il senatore Bertoli, sul fatto che i vicebrigadieri non possono nè devono rinunciare a quel trattamento di miglior favore, che essi avevano precedentemente al decreto presidenziale del 1956. Lo stesso relatore, infatti, ha ricordato poc'anzi il lavoro immane e così defaticante, per cui la loro vita viene logorata anzi tempo, che essi svolgono: purtuttavia, al momento di trovare una soluzione alla questione, questa non viene data in modo rispondente alle premesse.

Come è noto, i vice-brigadieri ed in generale tutti gli appartenenti al Corpo di polizia chiedono quasi sempre di andare in pensione prima del tempo, non solo per l'usura alla quale il loro organismo viene sottoposto, ma anche perchè in tal modo possono ancora trovare un altro lavoro che, insieme alla pensione, permetta loro di vivere decentemente.

Questo è il motivo per il quale sostengo la necessità di aumentare i coefficienti in questione: ho avuto la possibilità, per l'attività che svolgevo prima di essere eletto senatore, di conoscere molti sottufficiali di questi Corpi e so, pertanto, che è appunto questo che essi chiedono!

È necessario, perciò, ripeto, rivedere i coefficienti, dando inoltre la possibilità di uno sviluppo e di una carriera aperta, specialmente per i primi gradi e, infine, mantenere le condizioni di miglior favore pensionistico acquisite in regime fascista, regime che, altrimenti, potrebbe anche venire rimpianto!

CORNAGGIA MEDICI. Non ho l'onore di far parte della 5<sup>a</sup> Commissione, ma sono venuto qui a portare, insieme con il collega, senatore Albarello, il parere della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato, favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione.

Colgo, pertanto, l'occasione per esprimere il compiacimento della Commissione difesa del Senato per questa iniziativa del Governo, che va incontro alle esigenze della categoria e che rappresenta un provvedimento di giustizia e di equità veramente sentito.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero rivolgere, innanzi tutto, un saluto agli onorevoli Presidenti della 5<sup>a</sup> e della 1<sup>a</sup> Commissione e poi a tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione, ringraziandoli per il clima di sensibilità e di attenzione riservato ad un provvedimento che sta molto a cuore al Governo, come è provato dalla presenza di numerosi rappresentanti del Governo stesso.

Voglio, poi, ringraziare l'illustre relatore per la concisa, ma molto chiara illustrazione che ci ha dato, in una materia indubbiamente non semplice, nonchè i senatori Cornaggia Medici ed Albarello per averci portato il parere favorevole della 4<sup>a</sup> Commissione.

Non ripeterò quello che il relatore ha già così egregiamente detto: desidero solo, dopo aver ascoltato con piacere le osservazioni che mi sono state rivolte, dichiarare agli onorevoli senatori che si sarebbe voluto fare molto di più, tenendo conto di tutto e andando incontro a quelle esigenze che, senza dubbio, sono e restano, ma che dovranno essere un giorno risolte con un provvedimento di carattere organico, anche in conseguenza della revisione della legge di pubblica sicurezza.

Pur ritenendo giusto e fondato il problema relativo alla carriera e ai coefficienti, faccio rilevare che, per il disegno di legge oggi in discussione, ci siamo attenuti all'ordinamento dei civili, dal momento che, quando con precedente norma legislativa equiparammo i sottufficiali agli impiegati civili della carriera esecutiva, non provvedemmo in quella sede nè ai militari, nè ai graduati di truppa dei Corpi in discussione. Con il presente provvedimento essi vengono equiparati al personale ausiliario dell'Amministrazione civile.

Per quanto si riferisce, poi, alla concessione del diritto al massimo della pensione, vi è da dire che, quando con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, abrogando il sistema precedente in base al quale gli appartenenti ai Corpi di polizia fruivano del beneficio del conseguimento del massimo della pensione al compimento del 25° anno di servizio, venne stabilito il principio che anche il personale militare consegue tale diritto al raggiungimento dei 40 anni di servizio, cioè dell'anzianità massima, così come era previsto per il personale civile, non si tenne conto dell'usura che colpisce detto personale, sottoposto a fatiche e ad un impegno certamente maggiori. Ed a questo proposito, desidero anche io, essendone stato testimone, sottolineare il comportamento ammirevole, sia delle Forze armate che delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle Guardie di finanza durante le giornate del disastro del Vajont. Si tratta, indubbiamente, di uomini che in ogni occasione non badano a sacrifici per adempiere ad un dovere civico e di grande umanità.

Vi è da tenere presente che gli appartenenti a questi Corpi hanno non soltanto un problema di usura fisica ed un maggiore, incessante impegno, ma anche la spesa per un maggior decoro nell'abbigliamento.

Sempre nel 1956, con il decreto citato che portava il periodo minimo di anzianità dai 25 ai 40 anni si sarebbe dovuto provvedere come conseguenza anche all'adeguamento dei coefficienti (il che non fu fatto).

Un problema di revisione dei coefficienti era, quindi, fondamentale ed a questo si è

provveduto nella misura in cui è stato possibile farlo, in relazione alle disponibilità di bilancio, evitando di ricorrere ancora una volta, come è avvenuto per il passato, a quelle indennità non pensionabili che non hanno mai dato nè serenità, nè soddisfazione al personale di cui stiamo trattando.

Riteniamo, allo stato attuale delle cose, che quanto si propone risponda ragionevolmente alle attese della categoria e costituisca un buon passo avanti, che potrà anche essere ulteriormente perfezionato.

Circa il massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, ci si potrebbe domandare per quale motivo dai 40 anni di anzianità necessaria siamo scesi ai 30 e non ai 25.

Si tratta di una soluzione di compromesso. Indubbiamente, il riportare la durata del servizio utile a 25 anni avrebbe rappresentato per l'erario un peso maggiore. I 30 anni di servizio utile ci sembrano una misura del tutto ragionevole.

Oltre a questo, è stata ritoccata, distinguendo ovviamente il personale con famiglia a carico da quello che tale carico non ha, l'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, nelle misure che sono previste all'articolo 5 e che noi riteniamo eque.

Si è cercato, inoltre, di coordinare e di equiparare gli organici dei vari Corpi, che presentano attualmente diversità non giustificate. L'onorevole relatore mi ha chiesto, se ho ben compreso, per quale motivo abbiamo istituito il ruolo aperto tra il grado di vicebrigadiere e quello di brigadiere, ruolo aperto che esisteva già per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo forestale, e lo abbiamo soppresso per i primi due gradi di maresciallo, là dove già esisteva, come ad esempio per l'Arma dei carabinieri.

La ragione è dovuta all'opportunità di consentire una maggior celerità nel passaggio da vicebrigadiere a brigadiere, e di rallentare invece l'ascesa successivamente per consentire la possibilità di una maggior selezione nei gradi di maresciallo.

Nel disegno di legge, poi, è prevista anche l'istituzione della qualifica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale, che è l'ultima carica

prevista per i sottufficiali, ma che non costituisce un ruolo a sè stante. Essa esiste già nell'arma dei Carabinieri ed è giustificata dai compiti maggiori e più impegnativi, chiaramente indicati nell'articolo 7.

Si è parlato, infine, del problema della quiescenza e dell'estensione di questi benefici a coloro che sono già in pensione. Osservo che a quanto non provvede il presente disegno di legge, si dovrà provvedere in sede di conglobamento.

Sono a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento che mi potesse essere richiesto dagli onorevoli colleghi.

C A R U S O . Desidero fare due osservazioni.

Con la prima, desidero far mie le incertezze espresse dal senatore Bertoli, che mi sembra non siano state fugate dai chiarimenti dati dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

Approvando il disegno di legge nei termini in cui è stato formulato, con l'articolo 15 noi veniamo ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 6 anche a favore del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ora, se facciamo una semplice operazione percentuale, rileviamo una situazione veramente strana, molto più strana di quanto potrebbe sembrare. Oggi possiamo avere personale che ha avuto il massimo della pensione — l'80 per cento — al compimento del 25° anno di servizio. Quale sarà la conseguenza per tale personale entrando in vigore questa legge? Avverrà che coloro i quali sono stati collocati in pensione con 25 anni di servizio, si vedranno liquidato solo il 62 per cento di quel che attualmente percepiscono.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo è avvenuto perchè, con la legge che elevava a 40 anni il periodo di servizio utile per il conseguimento del diritto al massimo della pensione, il limite di 25 anni si è ridotto al valore di limite parziale.

C A R U S O . Allora, ad una ingiustizia ne aggiungiamo un'altra.

Onorevole Sottosegretario di Stato, il precedente non avvalorava affatto le tesi del Governo, anzi, l'assurdo viene fuori con maggiore evidenza ed io penso che a questo il disegno di legge debba ovviare.

La seconda osservazione si riferisce agli agenti di custodia. Se non ricordo male, in tutte le discussioni dei bilanci del Ministero di grazia e giustizia, in tutte le visite che abbiamo fatto nelle carceri giudiziarie, abbiamo appreso che gli agenti di custodia sono veramente in balia dell'Amministrazione. Si tratta di gente che è in servizio 24 ore su 24 — infatti, quelli tra loro che smontano dal servizio la sera non possono andare a casa perchè il carcere è chiuso e debbono attendere la mattina, quando poi invece ricomincia il servizio — per vedersene retribuite soltanto otto; si tratta di gente che da anni non gode di ferie.

Quanto succede, onorevoli colleghi, è veramente assurdo! Mi sono sempre sentito ripetere dall'onorevole Ministro che l'organico è quello che è, per cui si è costretti a procedere in questo modo. Forse sarà il caso di rivedere tale organico; comunque, penso che valga la pena di spendere una parola nell'interesse di questa categoria che non è mai stata oggetto di particolare attenzione da parte del Parlamento e mi pare che questa sia una buona occasione per fare qualcosa.

B E R T O L I . Da quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato pare che il Governo consideri fondati tutti i problemi che abbiamo sollevato, solo che non ha potuto risolverli per mancanza di disponibilità finanziaria.

Ora, mi permetto di fare presente che la spesa per il disegno di legge in discussione è coperta dal provvedimento approvato stamane, concernente l'aumento dell'I.G.E. su alcuni prodotti di lusso, il cui gettito — valutato, secondo l'espressione del Ministro delle finanze, con molta cautela — sarebbe di 14 miliardi per l'esercizio in corso e di 22 miliardi per gli esercizi futuri. Mi pare, quindi, che avremmo già una disponibilità di circa due miliardi.



P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Ci sono altri provvedimenti che, per la copertura, dovranno esser finanziati con la stessa legge.

B E R T O L I . Avremo, comunque, la possibilità di considerare che, forse, qualche miliardo in più potrà esser ricavato anche da quel cespite.

In secondo luogo — questo è un problema di carattere generale — vorrei osservare che, mentre adottiamo alcuni provvedimenti anche allo scopo di aumentare le entrate per fronteggiare determinate esigenze di spesa, poi, come in questo caso, facciamo fronte a queste ultime con una certa ristrettezza; ora, non si capisce perchè, ad esempio, le maggiori entrate dei famosi 80 miliardi — considerati, mi pare, sino a qualche mese fa, perchè alla fine dell'esercizio saranno molti di più — debbano invece servire per diminuire il *deficit* dell'esercizio in corso.

Questa disponibilità finanziaria, pertanto, sia in relazione al provvedimento di copertura relativo a questo disegno di legge, sia in relazione alle possibilità che avremmo durante l'esercizio, se gli 80 miliardi fossero dedicati a far fronte alle maggiori spese e non, viceversa, a diminuire il *deficit*, quindi, in relazione anche ad una concezione di politica economica che si può molto criticare — ne abbiamo discusso abbastanza stamane — ci dimostra che il presente disegno di legge può essere ampiamente rivisto nel senso auspicato dallo stesso Governo.

Non ho qui alcun elemento preciso per segnalare l'ordine di grandezza di questa maggiore visione; però, penso che uno studio potrebbe essere fatto molto rapidamente. Pertanto, se il Governo ha veramente intenzione di attenuare alcune deficienze per quello che riguarda il trattamento di quiescenza, propongo che la Commissione sospenda la discussione per un brevissimo periodo di tempo, magari sino a domani, in modo che il Governo stesso possa fare calcoli precisi per modificare il disegno di legge nel senso auspicato e vedere se, nel limite stesso del provvedimento approvato stamane, o anche all'infuori di esso, utilizzando per lo meno

una parte piccolissima degli 80 miliardi, si possa in definitiva fare qualcosa di più ispirandoci ad un criterio di giustizia superiore a quello finora osservato.

S P A G N O L L I , *relatore*. Desidero precisare che altri provvedimenti i quali sono già stati varati, trovano parziale copertura nella disposizione che abbiamo approvato oggi. Abbiamo, per esempio, quelli concernenti le onoranze per Michelangelo e Galileo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Fra l'uno e l'altro si tratta di mezzo miliardo di lire!

S P A G N O L L I , *relatore*. Nel disegno di legge in discussione, d'altra parte, si parla addirittura di lire 12.131.368.220, il che significa che è stato fatto un calcolo particolareggiato, molto preciso e noi dobbiamo attenerci alla cifra indicata.

B O N A C I N A . Vorrei chiedere un chiarimento su due questioni, diciamo, interne. Sulla salvaguardia dei cosiddetti diritti acquisiti e sulla questione che sorge, automaticamente, dall'articolo 16, cioè, dalla graduazione dei miglioramenti sul trattamento di quiescenza in tre esercizi finanziari successivi, qual'è la posizione del Governo? Mi pare che l'onorevole Sottosegretario di Stato non abbia risposto.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nessuno vi ha accennato!

B O N A C I N A . Seconda domanda: vorrei sapere qual'è l'incidenza di una delle tre quote, così com'è stabilito nell'articolo 16, sul complesso dell'onere.

P E L L E G R I N O . Vorrei segnalare al Governo questa situazione.

Molti agenti, provenienti dalle Forze armate dove avevano di grado di sottufficiale, sono entrati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perdendo il grado precedente; quelli, invece, del Corpo ausiliari di pubblica sicurezza, anch'essi provenienti dalle

Forze armate, hanno conservato il grado di provenienza.

Ora, si è verificata questa anomalia: coloro i quali hanno fatto il concorso, si sono sottoposti ad un corso e hanno pensato di poter così accelerare la loro carriera, hanno perduto il grado di sottufficiale, quindi, si sono degradati; gli altri, invece, che non hanno avuto alcuna preoccupazione, l'hanno conservato. Sottopongo, pertanto, all'attenzione del Governo la necessità di superare tale contraddizione, attribuendo anche a queste guardie il grado che avevano nelle Forze armate.

**G I R A U D O**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rispondendo a coloro che hanno toccato il problema del trattamento economico, posso dire che il Governo ha previsto i loro rilievi. Si è ritenuto più opportuno risolvere la questione in sede di conglobamento. Si tratta di un problema che non tocca solo uno specifico settore! Risolvere per una categoria soltanto il problema di equiparazione del trattamento di quiescenza, verrebbe a turbare l'esame e lo studio che dobbiamo fare per tutte le categorie, globalmente intese.

Al senatore Bonacina debbo rispondere che, per quanto si riferisce all'articolo 16, l'onere finanziario che si dovrebbe affrontare, se dovessimo corrispondere immediatamente l'intera cifra, non sarebbe indifferente: si tratta, infatti, di circa tre miliardi.

Il senatore Pellegrino segnala situazioni che non hanno nulla a vedere con l'articolo 13. In merito, poi, agli agenti di custodia, quanto ha detto in precedenza il relatore si riferisce ai servizi straordinari che prestano tutti gli appartenenti ai vari Corpi di pubblica sicurezza ed ai carabinieri. Ritengo, comunque, che con questo disegno di legge indubbiamente si arreca un notevole vantaggio, sia al personale in servizio, sia al personale in quiescenza, perchè anche coloro che furono danneggiati nel vedersi calcolata la pensione solamente per 25 anni di servizio anzichè come totalità di servizio, trarranno da questo provvedimento un beneficio economico.

Vorrei aggiungere che cercheremo in sede di conglobamento di fare giustizia verso questo personale, perchè esso è andato a riposo sapendo di aver raggiunto il limite massimo della pensione. Questo è un dato di fatto e lo riconosciamo, ma, come dicevo, la Commissione e il Parlamento devono rendersi conto dell'opportunità di risolvere questo problema nella sede adatta, cioè, quando tratteremo e risolveremo il problema globale di tutti i pensionati statali.

**P R E Z I O S I**. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'assurdità dell'articolo 12, se si tiene conto della maniera in cui è formulato. Infatti, vi si dice che « il conferimento della qualifica di maresciallo di 1<sup>o</sup> classe carica speciale può essere revocato per motivi disciplinari ovvero per inettitudine a disimpegnare le mansioni connesse alla qualifica stessa », senza una più precisa indicazione. Si stabilisca, almeno, « per motivi disciplinari gravi », perchè, altrimenti, qualunque motivo disciplinare può essere causa di un rinvio al grado inferiore. A me sembra che sia un assurdo questo articolo 12, perchè, in sostanza prima si conferisce la qualifica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale per determinati requisiti e poi ad un certo momento, si dice che può essere revocata la promozione. Non capisco! Si tratta di una degradazione? Credo che l'articolo 12 debba essere soppresso o, quanto meno, modificato.

**O L I V A**. Vorrei fare osservare che la carica speciale è una qualifica aggiunta al grado di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe. La qualifica, quindi, si riferisce alla carica speciale ed è proprio questa che va soggetta ad eventuale revoca per motivi disciplinari ovvero per inettitudine. Il grado rimane quello di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe.

**B O N A C I N A**. Nel disegno di legge, la carica speciale è semmai un'attribuzione conferita alla qualifica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe.

**C A R U S O**. È un qualifica istituita per i dattilogafi.

O L I V A . Confermo che il grado è quello di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe. Nelle note alle tabelle A e B è chiarito benissimo che « nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 200 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 ». Ecco, quindi, la qualifica aggiunta al grado. Poi, si ripete: « Nell'organico dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe è compreso il ruolo dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe cariche speciali stabilite in 200 unità ».

Ciò conferma la mia tesi; diamo dunque atto che con questo articolo ci si deve riferire alla revoca della qualifica di carica speciale, aggiunta al grado di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe.

La qualifica può essere revocata per motivi disciplinari ovvero per inettitudine, ed è ovvio che sia così, perchè, conferita tale qualifica, qualora in pratica si dimostri che essa non è attuata nel modo dovuto, anche per inettitudine a disimpegnarla, è giusto che sia revocata. Portatemi un caso in cui questo non possa avvenire! Quanto ai motivi disciplinari, faccio presente che non è necessario specificare se essi debbano essere gravi o non gravi, perchè, intanto, dovremmo definirli con una norma di legge concordata. Qui, poi, al secondo comma è previsto che: « la revoca è disposta con decreto ministeriale, previa deliberazione della Commissione di avanzamento dei sottufficiali su proposta del comandante di Corpo e, per i sottufficiali addetti ai raggruppamenti, in base a rapporto del questore ».

Ora, voi capite che la gravità dei motivi disciplinari è apprezzata dalla Commissione di avanzamento e, quindi, non c'è dubbio che vi siano tutte le garanzie.

A L B A R E L L O . Chi stabilisce la gravità?

O L I V A . Qui non si tratta di essere cattivi o buoni, qui si tratta di avere un esatto uso dell'autorità. Ma abbiate pazienza! Voi volete disfare il concetto di gerarchia, voi volete che i superiori non abbiano l'obbligo di vigilare sopra un personale investito di funzioni particolari? I medici pie-

tosì non sono mai raccomandabili. Se vi apprestate, come pare, ad essere domani responsabili dello Stato, ricordatevi che questi concetti debbono essere meditati da tutti e, quindi, non è meritorio voler essere indulgenti là dove bisogna essere giusti, non bisogna togliere la dovuta autorità all'esercizio della giustizia, nel settore delle punizioni e nelle infrazioni disciplinari. Non si può *a priori* presumere che l'essere punito per motivi disciplinari sia dovuto ad arbitrio, ad eccesso di potere, e che non dipenda invece, da un'applicazione della legge.

F O R T U N A T I . Mi ha molto interessato la sottile distinzione giuridica illustrata dal senatore Oliva; sta di fatto, però, che grado o non grado, qualifica o non qualifica, questi marescialli sono iscritti in ruolo e, quindi, il procedimento fissato dall'articolo 12 significa eliminazione del ruolo.

O L I V A . Sempre con riferimento alla carica speciale, però!

F O R T U N A T I . Esonerato dalla carica speciale equivale a cancellato dal ruolo di cui all'articolo 7, senza possibilità di reinscrizione. Questo, quindi, non ha niente a che vedere con la vigilanza, perchè, allora, dovremmo considerare che la stessa vigilanza si deve esercitare sui prefetti, sui questori, sui generali, sugli ufficiali tutti. Ora, oserete ammettere che si possa essere eliminati dal ruolo di questore, di prefetto, oppure dal ruolo di ufficiale, con un procedimento di questo tipo? No, certamente, perchè l'eliminazione da uno di questi ruoli significa un procedimento in contraddittorio di tipo particolare. Qui, invece, non c'è alcun procedimento in contraddittorio, in quanto che non c'è altro che una deliberazione della Commissione di avanzamento dei sottufficiali, su proposta del comandante del Corpo, o in base a rapporto del questore, senza che da parte dell'interessato possa essere fatta alcuna contestazione. Quindi, qui, si pone un problema di tutela gerarchica.

O L I V A . I motivi disciplinari sono sempre da contestarsi!

**F O R T U N A T I**. Al secondo comma, non si dice altro che questo: « La revoca è disposta con decreto ministeriale, previa deliberazione della Commissione di avanzamento, eccetera ». Vi chiedo, pertanto: trovatevi un provvedimento di cancellazione dal ruolo che sia attuato in questo modo.

Non c'è dubbio, quindi, che il provvedimento sia estremamente serio, non solo perchè esso non dà luogo ad alcuna sanatoria, ma perchè, in realtà, direi che è in contraddizione con se stesso. Se a questa qualifica si adisse solo sulla base di esami, sarebbe ancora comprensibile, ma non è così; l'immissione in ruolo avviene sulla base di un esame e sulla scorta di un esperimento. Ora, volete aumentare il periodo dell'esperimento, elevandolo a due mesi, ed anche a tre? Aumentiamolo pure, ma non potete dire che la revoca dal ruolo può avvenire per manifesta inidoneità a disimpegnare le mansioni, quando l'elemento ha superato le prove di esame e il periodo di prova!

Insomma, sarebbe come dire che un professore universitario, dopo aver superato tutte le prove e il concorso per la conferma di ordinario, vedesse, ad un certo momento, emettere un giudizio negativo sulla sua idoneità ad esplicare le funzioni!

**P R E Z I O S I**. Il collega Oliva si è soffermato a lungo sull'articolo 12 senza tenere presente il contenuto dell'articolo 8; se così avesse fatto, si sarebbe certamente accorto che il suo intendimento di voler assolutamente togliere e revocare una carica è in contrasto con l'articolo 8.

Lei afferma che si dà una qualifica, una specie di qualifica onoraria ...

**O L I V A**. No, effettiva!

**P R E Z I O S I**. Nella prima parte dell'articolo 8 si stabilisce che « la qualifica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale è conferita ai marescialli di 1<sup>a</sup> classe iscritti in apposito ruolo a seguito di esito favorevole di un esame di idoneità », e vi sono indicati anche i sottufficiali che possono partecipare a detto esame, che in realtà è un vero e pro-

prio concorso. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un sottufficiale che ha tutti i requisiti per partecipare ad un concorso a maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale e che ha superato un esame di idoneità. Dopo che questo sottufficiale ha dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti si vuole lasciare alla discrezione dei suoi superiori il revocare una nomina che egli si è conquistata bene operando.

Concordo con il senatore Fortunati circa l'opportunità di modificare l'articolo 8 e quindi l'articolo 12, sopprimendo in quest'ultimo le parole: « ovvero per inettitudine a disimpegnare le mansioni connesse alla qualifica stessa », in considerazione del fatto che tale « inettitudine » appare in contraddizione con gli esami e con la prova che il maresciallo ha dovuto in precedenza sostenere.

**B O S S O**. Credo che si possa chiarire il concetto espresso dal senatore Oliva circa la revoca del conferimento della carica speciale al maresciallo di 1<sup>a</sup> classe lasciando in piedi solo l'ultimo comma, laddove è detto: « il sottufficiale esonerato dalla carica speciale è cancellato dal ruolo ... ».

**B O N A C I N A**. Qui il problema non si pone in termini di maggiore o di minore generosità, ma si tratta dell'applicazione delle norme consuetamente applicate nei rapporti di lavoro. E questo è un rapporto di lavoro.

Ora, il riferimento fatto dal senatore Oliva tende in sostanza a rilevare che nel rapporto di lavoro civile vi è una distinzione tra nomina e promozione. Ma anche quando si procede alla nomina — anzi affermo che questa di cui discutiamo è addirittura una promozione, perchè ha ragione il senatore Fortunati quando parla dell'inserimento in un ruolo particolare che fa seguito al conferimento della carica speciale, — anche volendo quindi accedere al concetto più sbiadito della nomina, vi deve essere un rapporto dialettico tra il soggetto passivo e l'Amministrazione in caso di revoca della nomina stessa.

Quindi il concetto che è stato espresso, della soppressione dell'articolo 12, è in se

COMMISSIONI RIUNITE - 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>1<sup>a</sup> SEDUTA (17 ottobre 1963)

stesso giusto; comunque, bisogna fare riferimento a tutta la procedura delle preventive contestazioni, delle difese dell'incolpato e delle prove, dicendo che nella motivazione va richiamato il processo della formazione della volontà, che è la sola salvaguardia possibile di questo tipo di rapporto, altrimenti ricadiamo in un tipo di rapporto che è, oltre il resto, anche incostituzionale. La Costituzione infatti parla di atti amministrativi sempre motivati. E vorrei conoscere quale motivazione verrebbe data ad un atto amministrativo così ampiamente discrezionale quale è quello che si fonda sulla dizione dell'articolo 12.

In base a queste considerazioni ritengo che il senatore Oliva possa accondiscendere ad una revisione della norma.

**ZAMPIERI.** Propongo un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo 12. Infatti, se il maresciallo di 1<sup>a</sup> classe assume la qualifica di carica speciale, vuol dire che è stato riconosciuto idoneo a questa qualifica. Ora, dal momento che è stato riconosciuto idoneo, non capisco perchè, successivamente, debba essere revocato detto riconoscimento.

Mi si potrebbe replicare che l'articolo 12 contempla due motivi per la revoca: uno, l'infrazione disciplinare; l'altro, l'incapacità ad esercitare le mansioni.

Per ciò che riguarda il motivo « disciplina » ritengo che esso, per avere il potere di revocare una simile qualifica, debba essere di una certa gravità. Ed allora, io dico che il dipendente, in caso di punizione disciplinare per gravi motivi, dovrebbe non soltanto perdere la qualifica, ma anche il grado di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe, se non addirittura andarsene dal servizio.

Il motivo di carattere disciplinare ha, quindi, una importanza molto relativa.

Rimane il secondo motivo: l'inettitudine a disimpegnare le funzioni.

**CARUSO.** L'ultimo comma dell'articolo 8 dice tutto!

**ZAMPIERI.** Va bene, sono sottoposti ad un esame; però tutti siamo stati a scuola

e sappiamo bene come certe volte quello studente che ha riportato la lode poi, nell'esercizio professionale, si è mostrato inferiore a colui che la lode non ha avuto. Ciò potrebbe verificarsi anche in questo caso. C'è tuttavia una questione di riconoscimento da parte dei superiori che lo giudicano, della Commissione che lo esamina e che l'ha riconosciuto idoneo e per la sua capacità e per la sua condotta, e anche per il servizio che ha prestato. Quindi, ha o no le attitudini richieste?

Se ha queste attitudini gli si conferisce la qualifica, altrimenti no; ma dal momento che gli è stata conferita, non vedo il perchè, poi, gli si debba o possa togliere.

Per questi motivi che ho esposto, propongo — come ho già detto — la soppressione pura e semplice dell'articolo 12.

**CONTI.** Desidero rilevare che, effettivamente, questo problema di merito dovrebbe essere più spiccatamente di competenza dei colleghi della 1<sup>a</sup> Commissione che non di noi della 5<sup>a</sup>, tuttavia si tratta di questione che è stata già largamente superata per il solo fatto che il relatore al disegno di legge è proprio un componente di quest'ultima.

Dalla lettura, per quanto sommaria e superficiale che io abbia potuto fare, degli articoli che hanno colpito l'attenzione degli onorevoli senatori, rilevo, inoltre, che, a tutta prima, il testo di essi ci potrebbe veramente orientare verso una conclusione radicale, come quella che ha suggerito poc'anzi il senatore Zampieri, quando ha proposto di sopprimere senz'altro l'articolo 12.

Io sono convinto, invece, che l'articolo 12 abbia una sua ragion d'essere. In relazione, infatti, a servizi speciali, che sono tassativamente determinati dall'ultimo comma dell'articolo 7, è stata creata la qualifica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale non a caso, ma al fine di assolvere, appunto, detti compiti particolari. Ed il conferimento di tale qualifica avviene in base a determinati presupposti. L'articolo 8 del disegno di legge stabilisce, invero, che la qualifica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale è conferita ai marescialli di 1<sup>a</sup> classe iscritti in apposito ruolo a seguito di esito favorevole di un esame di idoneità, al quale possono par-

tecipare soltanto coloro che abbiano determinati requisiti.

L'esame di idoneità, inoltre, consta di due elementi di carattere fondamentale: il primo consiste in una prova scritta di cultura professionale ed il secondo in un esperimento della durata di un mese presso uno dei comandi od uffici di cui al precedente articolo 7, al fine di accertare la capacità in atto, non soltanto teorica, dell'elemento considerato.

Ora, è evidente che tutto questo è basato su un fondamento di carattere particolare, è basato cioè su un rapporto fiduciario, per cui non si affidano questi compiti speciali a chi non sia in possesso di determinati requisiti.

Quando, però, questa situazione di rapporto fiduciario viene meno, sia per motivi disciplinari, che per inettitudine a disimpegnare le mansioni connesse alla qualifica stessa, anche dopo l'avvenuta iscrizione in detto ruolo, è giusto che il conferimento della qualifica venga revocato.

Quando i sottufficiali, che si trovano in una situazione di particolare responsabilità in virtù del mandato loro conferito, dimostrano successivamente, in contrasto con quella che era stata la situazione precostituita, di non essere più in grado di adempiere ai loro compiti, devono essere rimossi dall'incarico per fare posto ad altri, che siano in possesso dei requisiti da loro ormai perduti, al fine di reintegrare il ruolo suddetto che deve essere sempre costituito di 200 elementi.

Appare chiaro, quindi, pur rendendo atto agli onorevoli colleghi che l'esame degli articoli in questione può indurre nell'impressione da essi manifestata, che la disposizione contenuta nell'articolo 12, data la natura particolare dell'incarico, è giusta ed è stata posta a salvaguardia del migliore assolvimento di quelle funzioni, che ha determinato, appunto, la creazione del ruolo in questione.

**F O R T U N A T I .** Non sono assolutamente d'accordo: si tratta di una disposizione assurda!

**C O N T I .** A me dispiace che l'ingegno acutissimo, che io ho sempre apprezzato, del senatore Fortunati, sia così spesso superato da quell'intemperanza passionale, che si nota sempre, in ogni suo intervento, qualunque sia la discussione!

Per concludere, dissentendo con quella che è stata l'impostazione del senatore Zampieri, dichiaro che, a mio avviso, si deve far credito anche all'articolo 12 e che, pertanto, l'articolo stesso non va soppresso.

**B E R T O L I .** Non ho capito la conclusione, perchè, ad un certo punto, il senatore Conti ha capovolto il ragionamento.

**P R E S I D E N T E .** L'osservazione fatta mi pare che sia la seguente: una volta che è stato riconosciuto a questo maresciallo di 1<sup>a</sup> classe il possesso di tutte le qualità intellettuali, fisiche, morali, che lo rendono meritevole di esercitare un carica speciale, non si capisce perchè questa carica debba essere poi revocata. Qui abbiamo un equivoco, in quanto non si considera che un maresciallo possa essere bravo oggi e non altrettanto domani.

**F O R T U N A T I .** Perchè non avete il coraggio di applicare questo criterio a tutti?

**P R E S I D E N T E .** Io mi limito a fare questa osservazione: si possono avere benissimo tutti i titoli necessari per essere nominati ad una carica speciale; supponendo, però, che un maresciallo, per esempio a seguito di una malattia, diventi poi inetto a fare quello che faceva ieri, dovete lasciarlo a quel posto?

**P R E Z I O S I .** C'è la norma generale, uguale per tutti.

**P R E S I D E N T E .** Questo, però, è un servizio speciale, cioè, colui al quale è stato riconosciuto questo titolo particolare, questa qualifica, può benissimo domani, per una ragione qualsiasi, diventare incapace di esplicare le sue funzioni. In questo caso, la Commissione che lo ha nominato deve avere il

diritto di riesaminare la situazione per vedere se tale elemento debba essere riconfermato o no nella carica speciale che gli è stata attribuita.

**P E Z Z I N I**, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Mi permetta, onorevole Presidente, di fare un piccolo rilievo.

Questo disegno di legge istituisce il ruolo speciale di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe in analogia a quello che già avviene nel Corpo dei carabinieri. Ora, se vogliamo fare qualcosa di perequato, a mio parere, sarà necessario che questi 200 marescialli di 1<sup>a</sup> classe carica speciale abbiano lo stesso trattamento di quelli appartenenti al ruolo analogo del corpo dei carabinieri e quindi, sarebbe opportuno riferirci alla legge istitutiva del predetto ruolo.

**G I R A U D O**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il criterio è identico!

**S A L A R I**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La stessa disposizione vige per gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza.

**B E R T O L I**. A quale anno risale, però, questa disposizione?

**C A R U S O**. I due argomenti sostenuti dai paladini di questo disegno di legge si ridurrebbero, l'uno, all'osservazione fatta dal collega Oliva e, l'altro, all'osservazione testè fatta dal signor Presidente che, praticamente, racchiude tutto un orientamento da parte di alcuni colleghi.

Dice il senatore Oliva: questo è un ruolo speciale, per cui, cancellato da detto ruolo, uno conserva sempre il grado di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe. Il senatore Oliva ha anche aggiunto: citatemi un caso in cui ciò non possa avvenire!

Lo segnalerò io, onorevoli colleghi, formando così una risposta della quale ero debitore.

Nell'esercito abbiamo il ruolo speciale di ufficiale di stato maggiore. Ora, un colonnello, che sia colonnello nell'esercito, ruolo speciale stato maggiore, può essere cancellato

da detto ruolo, può essere riconosciuto, poi, inidoneo a disimpegnare le mansioni di ufficiale di stato maggiore? Certamente no, nonostante possa capitargli quello cui faceva cenno il signor Presidente, perchè abbiamo un ruolo speciale stato maggiore dal quale l'ufficiale non può essere più depennato.

Sgomberato il terreno con questa risposta, mi permetto di riprendere gli argomenti del collega Conti per arrivare alla conclusione opposta.

Noi abbiamo l'articolo 7, il quale stabilisce i compiti che avranno questi marescialli di 1<sup>a</sup> classe carica speciale. Questi compiti, poi, non sono eccezionali, non sono tali per cui potrebbe venir meno la qualifica conferita attraverso un giudizio della Commissione di avanzamento dei sottufficiali, attraverso un esame, attraverso un esperimento, perchè, in sostanza, sono i compiti di capo scrivano presso l'ispettorato del corpo, presso le circoscrizioni territoriali, presso gli ispettorati di zona, presso i comandi di raggruppamento e i comandi dei compartimenti di polizia stradale. In altri termini, sono press'a poco i compiti di un dattilografo, quindi, dovrebbero venir meno le capacità a sbrigare le mansioni di dattilografo, per poter modificare un giudizio e revocare la qualifica.

Non è il caso di ritornare su tutti gli argomenti svolti dal collega Fortunati e dagli altri, perchè non è proprio concepibile che, avendo dato la Commissione di avanzamento un giudizio favorevole, possa la stessa Commissione revocare, domani, il giudizio emesso, tanto più che esso è stato convalidato da una prova di esame e da un esperimento. Penso, pertanto, che si debba accettare da parte delle nostre Commissioni riunite l'emendamento soppressivo proposto dal collega Zampieri, perchè con esso si compirebbe un atto di vera giustizia.

**O L I V A**. Ritengo che la discussione sia servita indubbiamente a chiarire molte cose.

Ora, io credo che il paragone portato dal senatore Caruso, quello cioè dello stato maggiore, non c'entri proprio per niente. Voi in questo modo raggiungereste il massimo della severità, perchè, per una semplice inettitudi-

ne a fare il dattilografo, arrivereste addirittura ad estromettere un elemento dal posto di maresciallo! Ciò sarebbe un assurdo: quindi, non si tratta di questo. Io penso invece che chi ha esteso l'articolo, evidentemente, abbia un'unica scusante per essere stato poco chiaro, quella cioè di aver copiato eventuali articoli già in vigore per alcuni dei Corpi dei quali parliamo. Se c'è questa coincidenza, è logico che si sia ritenuto opportuno, per stabilire una parità di trattamento, di uniformarsi. Ma non c'è dubbio che, così come è formulato, l'articolo 7 introduce un concetto che certamente il legislatore non intendeva introdurre.

Convengo che la dizione adottata può far sorgere degli equivoci. Noi dobbiamo — come legislatori — chiarire se vogliamo istituire un ruolo di marescialli maggiori, comprensivi anche di quei tali che per un particolare esame di idoneità possono avere la qualifica di carica speciale, oppure se vogliamo veramente istituire, nell'interno del ruolo principale di maresciallo maggiore di 1<sup>a</sup> classe, un ruolo a parte, un ruolo sussidiario, ma sempre ruolo, con tutte le sue conseguenze giuridico-amministrative, di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe con carica speciale.

Io dubito — e chiedo il conforto del parere di chi può dirmi qualcosa sulla base degli altri testi — che veramente l'intenzione di chi ha formulato la norma fosse quella di stabilire un diverso ruolo di marescialli di 1<sup>a</sup> classe carica speciale, cioè superiore, in definitiva, perchè allora si tratterebbe di un super-maresciallo di 1<sup>a</sup> classe. A mio avviso invece, si è voluta creare una qualificazione professionale.

Se ben ricordo, la discussione è partita da una prima reazione al fatto che si potesse essere revocati da questo ruolo speciale — per me non ruolo speciale, ma semplice qualifica — per motivi disciplinari. Anche qui, qual è la disposizione di legge in atto per gli altri Corpi che già godono di questa possibilità della carriera speciale?

Io ritengo che il fatto che la revoca della qualifica possa avvenire per motivi disciplinari non vada assolutamente contro a quelli che sono i principi del diritto amministra-

tivo. Perchè, evidentemente, questi motivi disciplinari devono essere regolarmente contestati e nulla impedisce al dipendente di difendersi e di ricorrere.

Non si tratta, quindi, di un vero e proprio ruolo, di un vero e proprio grado, ma di una qualifica; infatti all'ultimo comma dell'articolo 12 è detto: « il sottufficiale esonerato dalla carica speciale è cancellato dal ruolo... », non dice: « è retrocesso dal grado ».

Per quanto concerne poi la questione dei motivi di inettitudine a disimpegnare le mansioni connesse alla qualifica stessa, non si tratta altro che del consueto concetto di diritto amministrativo dello scarso rendimento. Comunque, personalmente (in questo momento non intendo rappresentare nè vincolare nessuno) non ho niente in contrario a che si sopprimano le parole: « ovvero per inettitudine... », a condizione però che all'articolo 9 si dica che, oltre all'esame di idoneità, vi deve essere un esperimento della durata di almeno un anno.

S P A G N O L L I , *relatore*. La dizione dell'articolo 7 è impropria, perchè si comincia col dire che è istituita la qualifica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe « carica speciale », poi si continua parlando impropriamente di ruolo.

Anche nelle tabelle allegate al presente disegno di legge c'è un'imprecisione, perchè, mentre per quanto concerne i carabinieri è detto giustamente: « nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225 », per quanto concerne le Guardie di pubblica sicurezza si continua a sbagliare e si dice che nell'organico dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe è compreso il ruolo dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe cariche speciali stabilite in 200 unità ».

In conclusione a me sembra che il legislatore intendesse parlare senz'altro di qualifica, come appunto ha cominciato a fare nell'articolo 7, senonchè nel formulare detto articolo ha poi usato impropriamente le parole: « ruolo » e « grado », creando così confusione.



COMMISSIONI RIUNITE - 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>1<sup>a</sup> SEDUTA (17 ottobre 1963)

**P R E S I D E N T E** . Per giungere a qualche risultato concreto è necessario che ognuno traduca in emendamento le proprie proposte. Finora è stato presentato solo un emendamento soppressivo dell'articolo 12 dal senatore Zampieri.

**F O R T U N A T I** . Insisto nel dire che ha perfettamente ragione il senatore Zampieri.

Secondo il mio parere, peraltro, in linea subordinata, nel primo comma dell'articolo 12 dovrebbero essere sopresse le parole « ovvero per inettitudine a disimpegnare le mansioni connesse alla qualifica stessa » aggiungendo però, alle parole: « motivi disciplinari » le altre: « previa contestazione degli addebiti » così come è stato suggerito dal senatore Oliva.

È evidente, infatti, che quando una persona è stata dichiarata idonea ad assolvere determinati compiti non è possibile ad un certo momento affermare che non lo è più, in quanto altrimenti si rimetterebbe in discussione tutto l'ordinamento pubblico! Sarebbe necessario sottoporre, ad esempio, anche i professori universitari ad un controllo quinquennale: in tal caso, non avrei nulla da obiettare!

**P R E S I D E N T E** . Pregherei il senatore Oliva di suggerirmi una parola che al secondo comma dell'articolo 7 possa sostituire la altra: « ruolo ».

**P E Z Z I N I** , *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Si potrebbe dire: « il numero »

**B O N A C I N A** . Sono del parere di togliere l'espressione « qualifica », che induce in errore.

Ritengo che si debba introdurre il concetto proprio del diritto amministrativo: si tratta di un caso classico di nomina, per cui partirei dall'affermazione che nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il maresciallo di 1<sup>a</sup> classe può essere nominato a carica speciale entro il limite di 200 posti. Successivamente, passando al problema sollevato dall'attuale dizione dell'articolo 12, non parlerei della revoca della nomina, ma della restituzione del maresciallo di 1<sup>a</sup> classe al ruolo

di appartenenza, subordinandola a gravi mancanze disciplinari da contestare preventivamente.

Se la Commissione fosse d'accordo, proporrei di sospendere brevemente la seduta per cercare di elaborare degli emendamenti precisi.

**P R E S I D E N T E** . Secondo il mio parere, sarebbe opportuno sopprimere nel primo comma dell'articolo 8 le parole: « iscritti in apposito ruolo ».

**S C H I A V O N E** . Mi dichiaro d'accordo con il senatore Bonacina sull'opportunità di eliminare dall'articolo 7 la parola « qualifica ». Chiarisco il mio pensiero: come è noto, secondo la legislazione vigente non esistono più gradi, ma solo qualifiche, per cui è necessario evitare tale espressione, che nel caso specifico potrebbe, effettivamente, ingenerare equivoco.

**B O N A C I N A** . Si potrebbe dire « Il conferimento di carica speciale ».

**G I R A U D O** , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La revoca del conferimento della qualifica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale trova un precedente nella cessazione dal servizio per non idoneità alle attribuzioni del grado (ed a questo proposito, faccio osservare che non idoneità è cosa diversa da inettitudine, in quanto una persona può essere non idonea per causa fisica sopraggiunta) prevista per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in analogia all'istituto in vigore per le Forze armate, dalla lettera c) dell'articolo 25 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Potrei citare, al riguardo, anche altri precedenti, ma tengo a dire che, avendo ritenuto opportuno istituire la carica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale per la Pubblica sicurezza, ci siamo orientati secondo le norme già in vigore. Riconosco, comunque, come è stato osservato dagli onorevoli senatori, che è improprio parlare di ruolo, dal momento che il ruolo non esiste.

È necessario, inoltre, considerare che i marescialli in questione non verrebbero a percepire una lira di più di quelle che percepiscono gli altri marescialli dello stesso ruolo.

Osservo al senatore Bonacina, che propone l'espressione « conferimento di carica speciale », che il termine « conferire » implicitamente presuppone l'autorità in chi conferisce di revocare, in quanto il conferire è un atto discrezionale.

Il Governo non ha nulla in contrario a rimettersi alla Commissione. L'argomento è stato sviscerato e dibattuto a fondo e non vi è alcun motivo di non avere piena fiducia in quello che la Commissione riterrà di decidere.

Sono del parere, però, che, sostituita la parola « ruolo », sopresse le altre « ovvero per inettitudine a disimpegnare le mansioni connesse alla qualifica stessa » ed aggiungendo, eventualmente, alle parole « motivi disciplinari » l'aggettivo: « gravi », il provvedimento possa essere senz'altro approvato.

**S P A G N O L L I**, *relatore*. Ritengo che si possa essere d'accordo nel sostituire, tenendo conto dell'osservazione del senatore Schiavone, il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 con i seguenti:

« Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai marescialli di 1<sup>a</sup> classe è conferita la nomina a carica speciale.

Il numero dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe carica speciale è stabilito in un massimo di 200 unità ed è compreso nell'organico dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe ».

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### CAPO I

#### NORME COMUNI AL PERSONALE DI TUTTI I CORPI DI POLIZIA

##### Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Cor-

po degli agenti di custodia e delle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti in conformità alle tabelle A), B), C) e D) allegata alla presente legge.

(*E approvato*).

##### Art. 2.

Nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, è conferito, nei limiti delle vacanze di organico, ai sottufficiali che rivestono il grado di maresciallo d'alloggio ordinario, o corrispondente, che abbiano compiuto almeno due anni di anzianità di grado e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento dell'Arma o del Corpo di appartenenza.

Nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il grado di brigadiere è conferito ai vicebrigadieri, che abbiano due anni di anzianità di grado e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme di avanzamento dell'Arma o Corpo di appartenenza.

(*E approvato*).

##### Art. 3

Ai militari di truppa in appresso indicati dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato è attribuita la paga corrispondente ai seguenti coefficienti di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

appuntato e gradi corrispondenti	173
carabiniere in servizio continuativo e gradi corrispondenti e vigile permanente con almeno nove anni di servizio . . . . .	155

carabiniere in rafferma e gradi corrispondenti e vigile permanente con anzianità di servizio da tre anni a nove anni . . .	150
carabiniere in ferma volontaria e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di tre anni di servizio	146
carabiniere ausiliario	138

Alle guardie di pubblica sicurezza mantenute in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi 11 luglio 1956, n. 699 e 6 luglio 1962, n. 888, che abbiano compiuto nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza tre anni e nove anni di servizio, ivi compreso quello reso anteriormente alla stabilizzazione, è attribuito rispettivamente il coefficiente 150 e 155.

La disposizione di cui al secondo comma si applica alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie forestali già appartenenti ai Corpi di polizia della Venezia Giulia al compimento della anzianità di tre anni e nove anni di servizio, per la cui determinazione è computato anche il servizio prestato nei Corpi suddetti anteriormente all'inquadramento nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Per i vigili permanenti provenienti dai volontari in servizio continuativo o temporaneo, agli effetti della determinazione dell'anzianità di cui al primo comma, è computabile anche il periodo di tempo trascorso nelle anzidette posizioni prima della nomina in ruolo.

(È approvato).

Art. 4.

In caso di passaggio alla carriera di sottufficiale, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed alle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751

(È approvato).

Art. 5.

L'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure:

	personale fruento di aggiunta di famiglia	personale non fruento di aggiunta di famiglia
maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo d'alloggio e gradi corrispondenti	2 000	1.200
brigadiere e vicebrigadiere	1 800	1.000
appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti . . .	1.400	800
allievo carabiniere e gradi corrispondenti	—	300

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità di marcia, non è dovuta per i servizi di durata inferiore alle 6 ore ed è ridotta del 30 per cento per i servizi che non comportino pernottamento fuori sede.

(È approvato).

Art. 6.

I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.

La pensione è liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga o delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.

Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento.

Nei riguardi dei carabinieri e finanziari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall'articolo 3 della legge 11 luglio 1956, n. 734.

(È approvato).

A questo punto, propongo di sospendere la seduta, al fine di permettere l'elaborazione, da parte di un Comitato ristretto, del testo definitivo degli emendamenti da apportare ai successivi articoli.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 19,40.*

P R E S I D E N T E . Riprendiamo lo esame degli articoli del disegno di legge.

## CAPO II

### NORME PARTICOLARI PER IL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

#### Art. 7.

Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è istituita la qualifica di maresciallo di 1ª classe carica speciale.

Il ruolo dei marescialli di 1ª classe carica speciale è stabilito in 200 unità ed è compreso nell'organico dei marescialli di 1ª classe.

I marescialli di 1ª classe carica speciale sono impiegati quali: comandanti di sottosezioni di polizia stradale, comandanti di

plotone presso le scuole di polizia, capi scrivani presso l'ispettorato del Corpo, le circoscrizioni territoriali, gli ispettorati di zona, i comandi di raggruppamento, i comandi dei compartimenti di polizia stradale; o sono destinati ad altri incarichi di particolare rilievo.

A questo articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire i primi due commi con il seguente:

« Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai marescialli di 1ª classe può essere attribuita la nomina a carica speciale. Il numero dei marescialli di 1ª classe carica speciale è stabilito in un massimo di 200 unità, comprese nell'organico dei marescialli di 1ª classe ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 8.

La qualifica di maresciallo di 1ª classe carica speciale è conferita ai marescialli di 1ª classe iscritti in apposito ruolo a seguito di esito favorevole di un esame di idoneità.

Possono partecipare all'esame i marescialli di 1ª classe che abbiano un anno di grado e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e dei seguenti altri requisiti:

non aver superato il 50º anno di età;  
aver conseguito classifica di ottimo nell'ultimo quadriennio;

non aver riportato punizione di rigore o altra più grave nei due anni precedenti la data del bando che indice l'esame.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame è demandato alla Commissione di avanzamento per i sottufficiali.

A questo articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« La nomina a maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale è attribuita a seguito di esito favorevole di un esame di idoneità ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 9.

L'esame di idoneità consiste in una prova scritta di cultura professionale ed in un esperimento della durata di un mese presso uno dei comandi od uffici di cui all'articolo 7.

Sono ammessi all'esperimento i marescialli di 1<sup>a</sup> classe che superano la prova scritta con una votazione non inferiore a 30/50.

A questo articolo sono stati presentati dalla Sottocommissione i seguenti emendamenti: sostituire, nel primo comma, le parole « di un mese » con le altre « di un anno »; sostituire, nel secondo comma, le parole « che superano » con le altre « che abbiano superato ».

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi sembra che il passaggio da un mese ad un anno sia un po' eccessivo.

O L I V A . Faccio presente all'onorevole Sottosegretario di Stato che lo spirito dell'emendamento proposto è di predisporre le cose in modo di rendere più difficile che avvenga la revoca della qualifica per inettitudine a disimpegnare le mansioni. Infatti, noi siamo convinti che, dopo un mese di esperimento, questa inettitudine possa sussistere; dopo un anno, certamente no.

G I A N Q U I N T O . Nel primo comma, là dove si dice « presso uno dei comandi od

uffici », direi, invece « presso comandi od uffici ».

O L I V A . È una modifica che si può accettare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo degli emendamenti sostitutivi presentati dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo degli anzidetti emendamenti.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Gianquinto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 nel seguente testo, risultante dagli emendamenti testè approvati.

« L'esame di idoneità consiste in una prova scritta di cultura professionale ed in un esperimento della durata di un anno presso comandi od uffici di cui all'articolo 7.

Sono ammessi all'esperimento i marescialli di 1<sup>a</sup> classe che abbiano superata la prova scritta con una votazione non inferiore ai 30/50 ».

(È approvato).

#### Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami e la composizione della Commissione giudicatrice si osservano le norme previste dalla legge 3 aprile 1958, n. 460.

Il giudizio sull'esito dell'esperimento viene espresso, sulla base dei rapporti dei comandi competenti, dalla Commissione di avanzamento dei sottufficiali mediante l'attribuzione di un punteggio fino a 50/50.

L'esperimento s'intende superato con la votazione di almeno 30/50.

La graduatoria finale degli idonei viene formata dalla Commissione di cui al secondo comma, sommando il voto conseguito

nella prova scritta a quello conseguito nell'esperimento.

(*E approvato*).

#### Art. 11.

Gli idonei sono iscritti, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo di cui all'articolo 7.

La qualifica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale è conferita con decreto ministeriale.

A questo articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« La nomina a carica speciale è attribuita con decreto ministeriale agli idonei secondo l'ordine di graduatoria ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

#### Art 12.

Il conferimento della qualifica di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe carica speciale può essere revocato per motivi disciplinari ovvero per inettitudine a disimpegnare le mansioni connesse alla qualifica stessa.

La revoca è disposta con decreto ministeriale, previa deliberazione della Commissione di avanzamento dei sottufficiali su proposta del comandante di Corpo e, per i sottufficiali addetti ai raggruppamenti, in base a rapporto del questore.

Il sottufficiale esonerato dalla carica speciale è cancellato dal ruolo di cui all'articolo 7 e non può esservi più iscritto.

A questo articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« La nomina a carica speciale può essere revocata con decreto ministeriale per motivi disciplinari, previa contestazione degli addebiti e deliberazione della Commissione di avanzamento dei sottufficiali, su proposta del Comandante di Corpo e, per i sottuffi-

ciali addetti ai raggruppamenti, in base a rapporto del questore.

Il maresciallo di 1<sup>a</sup> classe colpito dal provvedimento di cui al comma precedente non può più conseguire la nomina a carica speciale ».

In questo modo, la revoca può avvenire soltanto per motivi disciplinari. Come ci si deve comportare, però, nel caso che, venendo meno tutti i requisiti prima posseduti, ad un certo momento, un individuo diventi incapace ad esplicare le sue mansioni?

**O L I V A .** Trattandosi di carica speciale, possiamo dare un altro incarico. In sostanza si è ritenuto che, dopo un anno di esperimento, la promozione costituisca un titolo di sicurezza sull'attitudine di una persona.

**P R E S I D E N T E .** Non ne dubito; ma se ad un certo momento, in seguito per esempio ad una malattia, quella stessa persona dovesse diventare incapace, che cosa faremo?

**O L I V A .** In questo caso subentrerebbe un motivo di pensionamento!

**Z A M P I E R I .** In seguito agli emendamenti apportati dalla Sottocommissione anche agli articoli precedenti, io ritiro il mio emendamento soppressivo dell'articolo 12 e aderisco, senz'altro, alle proposte testè formulate.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 12 proposto dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

#### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 13.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia che,

alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di maresciallo di alloggio ordinario, o corrispondente, e i sottufficiali dell'Arma e dei Corpi predetti che conseguiranno il grado stesso entro cinque anni dalla data summenzionata, possono conseguire la promozione al grado superiore al compimento della prescritta anzianità anche in soprannumero.

In corrispondenza delle eccedenze organiche risultanti nel grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, dall'attuazione degli organici stabiliti dalle annesse tabelle A), B) e C) e dall'applicazione del comma precedente saranno lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico del grado di maresciallo d'alloggio ordinario, o corrispondente.

All'assorbimento delle suddette eccedenze si farà luogo utilizzando un terzo delle vacanze che si verificheranno nel grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, successivamente alla scadenza dell'efficacia delle disposizioni del primo comma.

(È approvato).

Dopo l'articolo 13 il senatore Pellegrino propone di inserire un articolo 13-bis del seguente tenore:

« Ai militari già appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica che, in seguito a concorso, sono stati ammessi nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, viene conferito il grado che eventualmente avevano acquisito nelle Forze armate di provenienza, anche in soprannumero ».

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio osservare al senatore Pellegrino che persino gli ufficiali già anziani, se passano nell'Arma dei carabinieri, ricominciano la carriera col grado di sottotenente.

P E L L E G R I N O . Per quanto concerne il Corpo delle guardie di pubblica si-

curezza, però, ci sono gli ausiliari che hanno conservato il grado acquisito nell'Esercito.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quelli, però, non sono di ruolo!

P E L L E G R I N O . Dopo questi schiarimenti, ritiro l'emendamento aggiuntivo che avevo presentato.

P R E S I D E N T E . Proseguiamo nell'esame degli articoli.

#### Art. 14.

Ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di vicebrigadiere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751, ai fini dell'eventuale attribuzione, nell'attuale posizione, dell'assegno personale utile a pensione, previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pari alla differenza fra lo stipendio in atto percepito e quello che sarebbe spettato nel grado di provenienza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 15.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a favore del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e dei rispettivi familiari.

B O N A C I N A . Con la dizione « e dei rispettivi familiari », si fa riferimento alla reversibilità delle pensioni. In caso affermativo io sarei d'accordo, perchè è chiaro che gli effetti dell'articolo 16, cioè dell'applicazione complessiva degli aumenti di cui all'articolo 6, si ripercuotono anche sulle pensioni reversibili liquidate nel triennio.

SPAGNOLLI, *relatore*. Io l'interpreto in questo senso!

BONACINA. Allora sono d'accordo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dal senatore Caruso un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« La pensione sarà liquidata ragguagliandola alla percentuale pensionabile determinata al momento del collocamento a riposo ».

CARUSO. Desidero chiarire lo spirito del mio emendamento.

Poichè con l'articolo 15 stabiliamo che « le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a favore del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e dei rispettivi familiari », avviene che si deve procedere ad una riliquidazione della pensione, a suo tempo liquidata, a favore di quelli che sono già in pensione. Come avviene e su quale base si fa la riliquidazione? Non certo sulla base degli anni di servizio prestati, perchè nel caso in cui noi nella rivalutazione di questa pensione teniamo conto che hanno prestato 25 anni di servizio e che con questo servizio sono andati in pensione col massimo, cioè con l'80 per cento della quota pensionabile, e non ragguagliamo oggi alla stessa percentuale di allora, veniamo — come ho detto — a liquidare, a chi ha avuto già in precedenza una pensione sulla base dell'80 per cento, una pensione sulla base del 62 per cento.

Creiamo così un evidente e giusto malcontento tra i pensionati che noi qui, invece, diciamo di voler tutelare.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dato che l'articolo 15 fa riferimento all'articolo 6, e che all'articolo 6 è detto che il massimo della pensione si raggiunge con 30 anni di servizio utile e dato che questo beneficio viene esteso anche a coloro che hanno cessato il servizio, è ovvio che tutti coloro che hanno compiuto 30 anni di servizio godranno del massimo della pensione.

Ho anche detto che esiste il problema di coloro che avevano raggiunto il limite massimo coi 25 anni di servizio in virtù delle norme in vigore prima del 1° luglio 1956, ma ho precisato che si tratta di un problema che dovrà essere risolto e potrà esserlo, con altri casi simili, in sede di conglobamento.

Vorrei quindi pregare il senatore Caruso di non insistere su questo punto. È un caso a sè che troverà migliore collocazione quando esamineremo altri casi analoghi in sede di conglobamento, cioè quando si cercherà di fare una sanatoria generale delle sperequazioni che si sono create attraverso una legislazione caotica e complessa quale abbiamo avuto in questi anni.

CARUSO. Ricordo ai colleghi la legge n. 46 del 15 febbraio 1958 concernente la valutazione di tutte le pensioni anche precedenti a detta legge. Vennero riliquidate tutte le pensioni sulla base della percentuale in rapporto a quella che era la quota pensionabile. Dobbiamo operare oggi, proprio oggi; perchè dobbiamo rimandare a un provvedimento futuro quando possiamo ora deliberare. Si tratta di pensionati! Ci sono pensionati di 60, 80 anni!

Non vedo, ripeto, perchè si debba rinviare ad un provvedimento successivo una norma che invece è la più urgente e può trovare collocazione, anzi deve trovare proprio collocazione in questo provvedimento.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio rilevare al senatore Caruso che noi siamo legati all'articolo 18, quello della copertura.

CARUSO. Possiamo sospendere la discussione in modo che il Ministero trovi la copertura.

OLIVA. Senz'altro dobbiamo accettare lo spirito della proposta e ringraziare della segnalazione fatta il senatore Caruso; ma questo fenomeno si ripete in tanti altri settori e se noi adesso facessimo questo, indubbiamente sperequerebbero tutti gli altri. Può darsi benissimo che si trovino i milioni per



COMMISSIONI RIUNITE - 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>1<sup>a</sup> SEDUTA (17 ottobre 1963)

questa categoria, ma li troveremo così facilmente e contemporaneamente anche per tutte le altre categorie?

Ritengo sia opportuno votare un ordine del giorno nel quale si raccomandandi e segna il problema.

CARUSO. In seguito alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritiro il mio emendamento e lo converto nel seguente ordine del giorno:

« La 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 168, invitano il Governo ad approntare un disegno di legge con il quale il trattamento pensionistico previsto all'articolo 15 venga ragguagliato alla percentuale pensionabile attribuita al momento del collocamento a riposo ».

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

BONACINA. Restando acquisita l'interpretazione data dal senatore Oliva e cioè che la riliquidazione può aver luogo solo a favore e non altrimenti.

SPAGLIOLI, *relatore*. Ma questa è una proposta settoriale!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è d'accordo su tale interpretazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Caruso, accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

I miglioramenti sul trattamento di quiescenza derivanti dall'applicazione dell'arti-

colo 6 saranno concessi progressivamente in tre esercizi finanziari successivi, in ragione di un terzo per anno, a partire dal 1° luglio 1963.

BONACINA. A questo articolo proporrei il seguente emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« I miglioramenti avranno effetto con una medesima progressione sulle pensioni di reversibilità liquidate nel triennio ».

Una pensione di reversibilità che si liquida nel primo dei tre anni viene ragguagliata alla pensione ordinaria spettante a quella data: ora, dal momento che è soltanto una ragione di bilancio e non altra quella per la quale si posterga il godimento della misura piena del diritto a pensione, diritto a pensione identificato in base alla misura dell'articolo 6, graduando il godimento di fatto degli effetti di questo articolo in tre esercizi, quale giustizia è mai quella per la quale una pensione di reversibilità che si liquida nel primo esercizio non debba godere degli effetti che si sarebbero avuti se si fosse liquidata dopo il terzo esercizio?

Questo è lo spirito del mio emendamento.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La sostanza dell'emendamento presentato dal senatore Bonacina urta contro il principio per cui l'erede non può avere una pensione più elevata di quella che aveva il titolare.

Indipendentemente dalla ragione che ci può avere indotti a stabilire quanto previsto dall'articolo 16, vi è una specifica disposizione di legge che contrasta con quanto sostiene il senatore Bonacina.

BONACINA. Per quanto si riferisce alla ragione che ha determinato la norma che stiamo per emanare, vi è da dire che, se esaminiamo il fondo della norma stessa, vediamo che non è un fondo equitativo che attiene all'istituto, ma è un fondo che prende le mosse da una serie di altre considera-

zioni che non hanno nulla a che fare col diritto a pensione.

In queste condizioni, pertanto, non vedo per quale motivo l'evento del decesso deve essere lucrato dallo Stato, il quale si avvale di quelle ragioni per graduare in tre esercizi la concessione dei miglioramenti, e non da colui o dai familiari che ne avrebbero diritto.

È una domanda — a me pare — che non contrasta con dei ragionamenti elementari di equità.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il principio dell'emendamento proposto dal senatore Bonacina contrasta, mi pare, con l'emendamento presentato al precedente articolo dal senatore Caruso.

Accetto, comunque, l'emendamento del senatore Bonacina come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Bonacina non insiste sul suo emendamento e nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16.

(È approvato).

#### Art. 17.

Salvo quanto disposto dall'articolo 16, i miglioramenti economici derivanti dalla presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1964.

(È approvato).

#### Art. 18.

Alla copertura dell'onere di lire 12 miliardi di 131.368.220 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo recante modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle allegate tabelle.

#### TABELLA A

#### ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Marescialli d'alloggio maggiori . . . . .	n.	2.706 (1)
Marescialli d'alloggio capi . . . . .	»	2.000
Marescialli d'alloggio ordinari . . . . .	»	2.357
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	»	9.237
Appuntati . . . . .	»	7.836
Carabinieri scelti e carabinieri . . . . .	»	45.951
Allievi carabinieri . . . . .	»	3.151
TOTALE . . . . .		n. 73.238

(1) Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

(È approvato).

## TABELLA B

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA  
DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	n.	2.148 (1)
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	1.612
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	1.884
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	»	8.681
Appuntati . . . . .	»	7.933
Guardie scelte, guardie ed allievi guardie . . . . .	»	53.192 (2)
TOTALE . . . . .		n. 75.450

(1) Nell'organico dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe è compreso il ruolo dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe cariche speciali stabilite in 200 unità.

(2) Il contingente delle guardie scelte non può superare le 10.000 unità.

In seguito all'approvazione dell'emendamento all'articolo 7, propongo di sostituire la nota 1) della tabella B con la seguente:

« Nell'organico dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe sono compresi 200 marescialli di 1<sup>a</sup> classe nominati a carica speciale di cui all'articolo 7 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella B quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvata).

## TABELLA C

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA  
DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

Marescialli maggiori . . . . .	n.	110
Marescialli capi . . . . .	»	152
Marescialli ordinari . . . . .	»	175
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	»	1.050
Appuntati . . . . .	»	2.850
Guardie . . . . .	»	8.550
TOTALE . . . . .		n. 12.887

(È approvata).

## TABELLA D

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, DEI VIGILI SCELTI E DEI VIGILI  
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	n.	60
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	120
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	200
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	»	1.800
Vigili scelti . . . . .	»	1.360
Vigili ed allievi vigili . . . . .	»	4.460
		8.000
TOTALE . . . . .	n.	8.000

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari